


5.1. Le maggiorazioni dell'anzianità contributiva



Dal 1° gennaio 2002, ai lavoratori con un'invalidità civile superiore al 74% o sordomuti può essere riconosciuta, su loro richiesta, una maggiorazione dell'anzianità contributiva. Andando in pensione, quindi, si potrà godere del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa ed è concesso solo su richiesta dell'interessato.

Per quanto attiene ai lavoratori già titolari di pensione di invalidità, la questione deve essere ancora chiarita da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Destinatari. Il beneficio della contribuzione figurativa è accordato:

- a) ai lavoratori sordomuti (sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio)
- b) agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%.
- c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della Tabella A allegata al testo unico in materia di pensioni di guerra.

Nota bene: coloro ai quali la percentuale di riduzione della capacità lavorativa è stata elevata, per effetto dell'art. 9 del Decreto legislativo n.509/1988, da due terzi al 74%, non hanno diritto al beneficio in questione poiché la norma è rivolta solo a coloro ai quali è stata riconosciuta una percentuale superiore al 74%.

In cosa consiste il beneficio? Il beneficio consiste in una maggiorazione dell'anzianità contributiva pari a due mesi per ogni anno di attività prestata e fino al limite massimo di cinque anni (o comunque entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione). Per i periodi di lavoro inferiori ai dodici mesi, la maggiorazione verrà applicata in misura proporzionale, aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto. La maggiorazione potrà essere applicata al periodo di attività lavorativa svolto in concomitanza con il possesso dei requisiti sanitari richiesti (anche anteriormente al 1° gennaio 2002), mentre resteranno esclusi i periodi di contribuzione volontaria, figurativa o comunque non legati ad attività lavorativa.

Come si ottiene la maggiorazione? Il beneficio viene concesso unicamente ai lavoratori che ne facciano richiesta, presentando una domanda corredata da documenti che attestino il possesso dei requisiti sanitari. La domanda va presentata al proprio Istituto previdenziale di riferimento (Inps, Inpdap: v. indirizzi cap. 15)